



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0007467

del 11/07/2017 ore 13:05:28

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 11 LUG. 2017

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Lamezia Terme
Via Timavo 13/A
88046 LAMEZIA TERME**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 138/2017_Tirocinio

In relazione al quesito formulato il 9 maggio 2017 con il quale si domanda entro quale termine e per quale sezione può sostenere l'esame di Stato un tirocinante (in possesso di laurea in Economia vecchio ordinamento) che ha completato il tirocinio nel giugno del 2012, si osserva quanto segue.

Il tirocinio non è soggetto a scadenza per coloro che, come nel caso in questione, lo hanno iniziato anteriormente al 16 agosto 2012. La previsione dell'articolo 6, comma 12, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che prevede che il tirocinio perde efficacia decorsi 5 anni dal suo compimento si applica ai soli tirocini iniziati dal giorno successivo alla entrata in vigore del D.P.R. citato, vale a dire dal 16 agosto 2012 (art. 6, comma 14, D.P.R. citato).

Per quanto infine riguarda la domanda circa la sezione per la quale è possibile sostenere l'esame di abilitazione e dando per presupposto (nel quesito non viene specificato) che si tratti di tirocinio svolto nella sezione "tirocinanti commercialisti" del registro, si osserva che coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla sezione A possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione nella sezione B dell'albo (articolo 45, comma 2, D.lgs. 139/2015).

Con i migliori saluti.

Francesca Maione